

La Cassazione allarga il raggio delle agevolazioni

Laboratori clinici Ok ai contributi

DI MONICA COCCO

Via agli sgravi contributivi per i laboratori di analisi del Sud. Anche se non producono alcun risultato economico nuovo, i laboratori clinici possono considerarsi insediamenti produttivi e, come tali, possono usufruire degli sgravi contributivi previsti in favore del Mezzogiorno. Con la sentenza n. 3215 del 5 marzo 2001, la Corte di cassazione, che recentemente aveva spianato la strada degli sgravi previdenziali anche alle imprese di servizi, include i laboratori di analisi tra le imprese operanti nel Mezzogiorno con diritto ai vantaggi contributivi previsti dalla legge, invertendo così il precedente contrario orientamento, che era stato espresso proprio dalla sezione lavoro. Un laboratorio sardo aveva chiesto al pretore il riconoscimento della propria qualifica di impresa industriale e il conseguente riconoscimento del diritto agli sgravi nella contribuzione previdenziale a favore delle imprese operanti nel Sud. La società in questione dichiara di svolgere attività di analisi a scopo diagnostico e terapeutico, con organizzazione costituita da personale dipendente e lavoratori autonomi, nonché con complessi macchinari. La domanda viene accolta dal pretore e la decisione confermata in appello,

in seguito l'Inps propone ricorso per cassazione. In particolare il tribunale ha ritenuto che, in base all'art. 2195, comma 1, punto 1), del codice civile (imprenditori obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese), deve essere considerata come industriale ogni impresa che produce servizi (e non soltanto beni), cioè nuove utilità suscettibili di autonoma valutazione economica mediante l'impiego di mezzi comprendenti anche capacità libero-professionali. E l'attività di analisi cliniche rientra, secondo i giudici di merito, perfettamente in questa definizione. I giudici della Corte hanno osservato come la normativa sugli sgravi contributivi per le imprese del Mezzogiorno sia in un rapporto di specialità rispetto alla normativa sui rapporti previdenziali in generale. «Ne consegue», si legge nella sentenza, «che l'individuazione dei soggetti destinatari di quei benefici rimane quella operata dalla legislazione di incentivazione, alla cui stregua è determinante il carattere di industrialità secondo l'art. 2195 del codice civile». Inoltre, non può «dubitarsi che fornisca nuova utilità l'organizzazione di impresa che presti servizi utili alla cura delle malattie». È perciò superata la tesi che nega il carattere di «industriale» ai laboratori di analisi cliniche. (riproduzione riservata)